

XVIII legislatura

A.S. 992:

"Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Giugno 2019

n. 75



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2019). Nota di lettura, «A.S. 992: "Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL75, giugno 2019, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

PREMESSA	1
<i>Articolo 1 (Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria)</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 2 (Copertura finanziaria)</i>	<i>9</i>

PREMESSA

Al momento del completamento del presente *dossier*, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

Articolo 1

(Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria)

Il comma 1 riconosce l'educazione motoria quale espressione di un diritto personale e strumento di apprendimento cognitivo e conferisce al Governo una delega volta all'introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria. A tale allo scopo, propone l'avvio della sperimentazione presso alcuni istituti scolastici, nel rispetto dei principi e criteri direttivi dettagliatamente indicati alle lettere a)-g) del comma.

In particolare, alla lettera a), è stabilita la riserva dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria solo a soggetti in possesso di specifici titoli di studio¹; alla lettera b), è prevista l'equiparazione dell'insegnante di educazione motoria, quanto allo stato giuridico ed economico, agli insegnanti di scuola primaria; alla lettera c), per effetto della riformulazione della norma intervenuta nel corso dell'esame in V Commissione in prima lettura, è stato previsto che, per gli istituti scolastici coinvolti nella "sperimentazione" iniziale quinquennale, l'organico degli insegnanti di educazione motoria è determinato in ragione di almeno due ore settimanali di insegnamento per ciascuna classe delle scuole primarie, e comunque nei limiti di spesa stabiliti dall'art. 2, comma 1; alla lettera d), è previsto che per gli alunni con disabilità, l'inserimento nel piano educativo individualizzato (PEI) di indicazioni specifiche per l'espletamento dell'attività motoria, che tengano conto del profilo di funzionamento; alla lettera e), è stabilito il rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche con riferimento all'organizzazione delle attività e degli orari relativi all'insegnamento dell'educazione motoria; alla lettera f), è previsto che siano fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché al titolo V della parte seconda della Costituzione; alla lettera g), è previsto che, dopo un periodo massimo di cinque anni di sperimentazione e all'esito di una "positiva" valutazione, con successivo provvedimento legislativo, possa essere disposta la graduale estensione dell'insegnamento dell'educazione motoria ad altre istituzioni scolastiche, avendo quale obiettivo la generalizzazione del predetto insegnamento presso tutte le scuole primarie.

Il comma 2 prevede che il decreto legislativo dovrà essere adottato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata e che lo schema di decreto legislativo, corredato di relazione tecnica, sia trasmesso alle Camere entro e che i 60 giorni antecedenti la scadenza del termine per l'esercizio

¹ In dettaglio, alternativamente: 1) laurea magistrale conseguita nella classe LM 67 - Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative - o nella classe LM 68 - Scienze e tecniche dello sport - ovvero titoli di studio ad esse equiparati ai sensi del Decreto del MIUR 9 luglio 2009; 2) laurea magistrale conseguita nella classe LM 85 bis - Scienze della formazione primaria; unitamente a laurea conseguita nella classe L 22 - Scienze delle attività motorie e sportive - oppure a diploma conseguito presso gli ex Istituti superiori di educazione fisica, o titoli di studio ad essi equiparati ai sensi del decreto del MIUR 11 novembre 2011.

della delega, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Le Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere entro 40 giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il decreto legislativo può comunque essere adottato.

Il comma 3 prevede che disposizioni correttive o integrative del decreto legislativo possano essere adottate, nel rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi ivi indicati al comma 1, e con lo stesso procedimento di cui al comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto.

La RT redatta nel corso dell'esame in prima lettura in relazione al ddl A.C. 523² riferisce che la norma delega il Governo ad adottare un decreto legislativo in materia d'insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria.

Evidenzia *in primis* che l'articolo 17, comma 2, secondo periodo della legge n. 196 del 2009, prevede che "Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi".

Sottolinea che la delega di cui trattasi rientra pertanto nella casistica di cui al citato articolo 17, comma 2, secondo periodo. Infatti, l'attuazione dei principi di delega in una materia complessa quale la determinazione, nel rispetto dell'autonomia scolastica, dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, richiede approfondimenti che è più opportuno lasciare al momento della predisposizione del decreto legislativo attuativo.

Conclude riferendo che il predetto decreto legislativo, potrà essere adottato unicamente nel limite delle risorse disponibili, e di ciò si darà dimostrazione in sede di predisposizione della relativa, e propedeutica, relazione tecnica. Queste risorse ammontano a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 (3,34 milioni nell'anno 2019 e 10 milioni a decorrere dall'anno 2020). Tali risorse costituiranno limite per la predisposizione del decreto legislativo, ferma restando la possibilità che con successivi provvedimenti legislativi se ne reperiscano di ulteriori.

Riferisce che i principi ai quali dovrà conformarsi la delega, prevedono che le predette risorse siano destinate a una "sperimentazione" didattica, che interesserà, pertanto, solo alcune istituzioni scolastiche. Qualora la sperimentazione sia valutata favorevolmente e purché siano reperite ulteriori risorse, si potrà estendere il nuovo modello didattico a tutte le istituzioni scolastiche.

Si sofferma quindi sulla quantificazione degli oneri connessi al provvedimento, al fine di certificare l'adeguatezza delle risorse disponibili fornendo, a titolo esemplificativo, un'ipotesi che sconta un incremento di sole n. 234 unità l' organico del personale docente.

Docenti - Per ciascuno dei 234 posti in più nell'organico dell'autonomia del personale docente della scuola primaria, occorrerà incrementare corrispondentemente le previsioni di spesa per il personale a tempo indeterminato.

² Il Dipartimento della R.G.S. del ministero dell'economia e delle finanze, dopo aver negato la "bollinatura" alla versione iniziale del ddl. A.C. 523, con Nota dell'11 dicembre 2018, ha provveduto invece ad asseverare il "nuovo" testo del ddl, a condizione - in particolare - che venisse riformulata la lettera c) dell'articolo 1 nel senso recepito dal testo approvato in prima lettura. Cfr. Camera dei deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 11 e 18 dicembre 2018, rispettivamente, pagine 25-26 e 17-18 e 30.

Preliminarmente, evidenzia che occorre determinare l'anzianità di servizio pregressa dei docenti che saranno assunti a copertura dei nuovi posti.

Le n. 234 assunzioni di docenti alla scuola dell'infanzia e primaria saranno disposte per massimo il 50% mediante scorrimento delle graduatorie ad esaurimento (GAE), limitatamente al personale eventualmente in possesso dell'abilitazione prevista, e, per la parte rimanente, mediante scorrimento delle graduatorie di merito di concorsi pubblici per titoli ed esami da bandire appositamente.

Poiché l'anzianità di servizio dei docenti ancora iscritti nelle GAE è superiore a quella dei vincitori dei concorsi, si ritiene, a fini prudenziali, di stimare gli oneri utilizzando, per tutte le assunzioni derivanti dall'articolo di cui trattasi, l'anzianità di servizio degli iscritti nelle predette GAE.

Ciascun iscritto ha diritto a un punteggio dato dalla sommatoria di quello riconosciuto per il servizio e di quello per i titoli professionali e di studio.

La grande maggioranza degli iscritti nelle GAE per i predetti gradi di istruzione, risulta esserlo per entrambi, con punteggi diversi in funzione del servizio specifico prestato.

Sommando i punteggi di servizio riconosciuti a ciascun iscritto, aggiornati per tener conto del servizio risultante sino ad agosto 2018, si ricava che 234 docenti da assumere, si distribuirebbero come segue tra le anzianità di servizio:

Anni di servizio	Numero	Anni di servizio	Percentuale
0		12	3
1		13	
2		14	
3		15	
4		16	
5		17	
6		18	
7		19	
8		20	
9		21	
10		22	
11	231	23 e ss,	

La distribuzione dei primi 234 docenti iscritti nelle GAE dell'infanzia e della primaria, ordinati in funzione del punteggio di servizio, costituisce una prudenziale sovrastima dell'anzianità dei 234 docenti che si prevede di assumere alla scuola primaria, per i seguenti motivi:

- almeno 117 docenti saranno assunti dalle graduatorie di concorso, anziché dalle GAE, e sono caratterizzati da un'anzianità inferiore ai primi in graduatoria nelle GAE;

- soggetti con una anzianità inferiore, ma con un punteggio complessivo superiore in ragione dei titoli posseduti, potrebbero occupare posizioni di graduatoria utili a essere assunti;
- molti degli iscritti lo sono nelle graduatorie di entrambi i gradi di istruzione. Poiché la tabella di cui sopra è stata prodotta utilizzando la sommatoria dei punteggi posseduti da ciascun soggetto, ne segue un'ulteriore sovrastima dell'anzianità di servizio;
- la circostanza che le GAE siano provinciali comporta che non tutti i primi 117 saranno assunti, poiché sono concentrati nelle province del sud del Paese. Capiterà, dunque, che nelle province del nord del Paese saranno assunti soggetti con un'anzianità e un punteggio inferiori.

Rappresenta, inoltre, che la grandissima maggioranza dei soggetti iscritti nelle GAE, tra quelli con maggior punteggio, è costituita da diplomati magistrali entro il 2001/2002, che con ogni probabilità, se pure fossero in possesso del titolo abilitante previsto, non potranno essere assunti mediante scorrimento delle predette graduatorie, in quanto è presumibile che prima di settembre 2019 intervenga una sentenza di merito che ne decreterà l'esclusione, in aderenza ai principi giuridici espressi dal Consiglio di Stato nell'adunanza plenaria che ha condotto alla sentenza n. 11 del 2017. Tuttavia, gli stessi soggetti verranno, a quel punto, assunti mediante scorrimento della graduatoria che sarà costituita ai sensi dell'articolo 4, comma *1-quinquies*, del decreto-legge n. 87 del 2018, e per tal motivo, non si tiene conto di detto fattore nei seguenti computi.

Sulla base delle tabelle sopra riportate, si ricava quindi la seguente distribuzione, nel tempo, dei 234 nuovi assunti alla scuola primaria, in funzione della classe stipendiale in godimento:

TAB. A	I A.S.	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
0-8	234									
9-14		234	234	231						
15-20				3	234	234	234	234	234	231
21-27										3
28-34										
35-										

La precedente tabella è stata predisposta nell'ipotesi che nessuno dei nuovi assunti vada in pensione nell'arco di dieci anni. Ciò comporta una stima prudenziale degli oneri, poiché ciascuno dei futuri pensionati sarà sostituito da un nuovo immesso in ruolo che partirà da classi di anzianità inferiori rispetto a quelle oggetto delle prime assunzioni.

Al fine di determinare l'effetto delle assunzioni in ruolo sulla spesa per stipendi del personale a tempo indeterminato, occorre tener conto dei seguenti fattori di spesa:

- stipendio corrispondente alla classe di anzianità economica interessata, inclusa la tredicesima, la retribuzione professionale docenti e l'elemento perequativo, confermato a regime dalla legge di bilancio 2019 (AS 981);
- arretrati per ricostruzione di carriera (corrisposti *una tantum* nel mese del settembre dell'anno scolastico successivo a quello di immissione in ruolo, al termine del periodo di prova).
- a queste voci di spesa si somma poi anche l'onere per l'attribuzione della carta elettronica del docente.

Sulla base del CCNL sottoscritto il 19 aprile 2018 si ricava il seguente costo individuale per stipendi, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, e tenuto conto dell'elemento perequativo:

TAB. B	INFANZIA E PRIM.
0-8	33.407,70
9-14	36.625,03
15-20	40.099,20
21-27	42.857,12
28-34	46.562,66
35-	48.642,51

Ne consegue che le previste assunzioni comporteranno la seguente spesa, al netto degli arretrati per ricostruzione di carriera (*milioni di euro*):

TAB. C	I A.S.	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
0-8	7,82									
9-14		8,57	8,57	8,46						
15-20				0,12	9,38	9,38	9,38	9,38	9,38	9,26
21-27										0,13
28-34										
35-										

A questa somma si aggiunge quanto occorre per le ricostruzioni di carriera. Si tratta di una somma da riconoscere *una tantum* a ciascun neo-assunto, al termine del periodo di prova.

La somma pro-capite da riconoscere è pari alla differenza tra la retribuzione cui si ha diritto un anno dopo l'immissione in ruolo, inclusiva dell'anzianità maturata, e quella propria della classe di anzianità iniziale:

TAB. D	INFANZIA E PRIM.
0-8	-
9-14	3.217,34
15-20	6.691,50
21-27	9.449,42
28-34	13.154,96
35-	15.234,81

Quindi, tenuto conto dei dati esposti nelle precedenti tabelle, la spesa per le ricostruzioni di carriera sarà pari a (milioni di euro):

TAB. E	I E.F.	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
<i>inf/pri</i>		0,75								

Poiché gli immessi in ruolo dal secondo anno in poi hanno una ridotta anzianità pregressa, si rileva che sono previsti oneri per le ricostruzioni di carriera unicamente nel secondo esercizio finanziario, in corrispondenza agli assunti nel primo anno scolastico.

L'istituzione di 234 nuovi posti nell'organico di diritto comporterà anche un'ulteriore maggiore spesa, a decorrere dall'anno di immissione, pari ad euro 500 per ciascun posto, per la necessità di corrispondere ai docenti che li ricopriranno la carta elettronica per l'autoformazione.

Si tratta di una maggiore spesa per acquisto di beni e servizi pari a (milioni di euro per esercizio finanziario):

TAB. F	I E.F.	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X E SS.
	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

Quindi, in totale, l'onere è pari a (milioni di euro):

TAB. G	I E.F.	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X E SS.
	2,72	8,94	8,69	8,69	8,97	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50

Spese di funzionamento - la disponibilità residua sarà utilizzata per coprire le spese di funzionamento derivanti dal maggior tempo scuola.

Al riguardo, preliminarmente occorre evidenziare che l'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità stabilisce che le leggi di delega comportanti oneri debbano di norma sempre accompagnarsi all'indicazione dei mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi, e solo nell'eventualità, in sede di conferimento della delega, a ragione della particolare complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione *ex ante* degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi può essere rinviata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi.

Per contro, nel caso in esame, stando alle evidenze fornite a titolo meramente "informativo" dalla RT annessa, sembrerebbe che l'attivazione della sperimentazione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria non determini altri oneri che quelli relativi al relativo personale docente, ragion per cui non si comprendono appieno le ragioni di tale rinvio. Si ricorda che il ruolo delle Camere in sede di esercizio di delega risulta attenuato, limitandosi ad un parere non vincolante preventivo all'adozione degli atti normativi.

Passando all'esame dei profili di quantificazione, la stima degli oneri appare nel complesso corretta alla luce degli elementi e dei parametri forniti dalla relazione tecnica. Tuttavia, andrebbero esplicitati i criteri adottati nella determinazione in 234 docenti del fabbisogno organico necessario ad avviare la sperimentazione.

Sul punto, in particolare, andrebbero richieste indicazioni più puntuali circa il numero delle istituzioni scolastiche e delle classi che verranno coinvolte nella sperimentazione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, distintamente per ambiti del territorio nazionale³.

In merito alla determinazione dell'anzianità di servizio già maturata dai docenti destinatari di reclutamento a tempo indeterminato (Tavola 1), richiamando quanto espressamente previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità, a certificazione dei dati ivi riportati, andrebbero richieste le fonti da cui sia possibile operare il riscontro dei dati complessivi relativi alle anzianità medie ad oggi maturate dal personale docente precario che abbia il titolo professionale per l'insegnamento in questione nella scuola primaria, il quale sia allo stato già iscritto nelle GAE provinciali ad esaurimento.

In proposito, in relazione alle circostanze indicate dalla RT relativamente all'ambito di coloro che siano solo diplomati "magistrali" prima del 2001/2002, i quali vengono esclusi dalla RT nella stima degli oneri ipotizzati, in considerazione del recente pronunciamento del Consiglio di Stato, che conferma l'esclusione dalla G.A.E. del predetto personale per l'inidoneità del titolo di studio⁴, non ci sono osservazioni.

³ Dai dati forniti dal MIUR la popolazione scolastica della scuola primaria nell'anno scolastico in corso ammonta a 2.499.521 alunni, in corrispondenza a 129.354 classi. Cfr. Ministero della pubblica istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica, Gestione Patrimonio Informativo e Statistica, pubblicazione sul sito internet del dicastero, settembre 2018, pagine 8 e 9.

⁴ In sintesi, la recente Adunanza plenaria del Consiglio di Stato conferma che il solo possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall'articolo 1, comma 605, lett.

Poi, sui parametri e criteri di calcolo adottati dalla RT per la stima della spesa per stipendi, al lordo degli oneri contributivi, corrispondendo i valori indicati nella Tavola B ai dati previsti dal CCNL in vigore e relativamente al computo dell'onere annuo previsto, in relazione alla anzianità retributiva maturata (nell'ipotesi) al netto della ricostruzione di carriera (Tabella C), non ci sono osservazioni.

Per contro, andrebbero invece richiesti elementi di chiarificazione in merito alla circostanza asserita dalla RT che gli oneri discendenti dalle ricostruzioni di carriera (Tabella E) sono previsti solo nel secondo esercizio finanziario, "poiché gli immessi in ruolo dal secondo anno in poi hanno una ridotta anzianità pregressa". Al riguardo, da un lato si osserva che non dovrebbero esserci ulteriori immissioni in ruolo dopo il primo anno, trattandosi di un contingente fisso e non ipotizzandosi pensionamenti a breve; dall'altro lato ove invece ci fossero ulteriori reclutamenti non sembra convincente l'ipotesi che non vi siano più reclutamenti tramite iscritti alle graduatorie ad esaurimento.

In merito all'onere previsto per il riconoscimento della carta elettronica per l'autoformazione prevista a legislazione vigente per i docenti (500 euro) per 0,12 milioni di euro annui (Tabella F), non ci sono osservazioni.

La RT non si sofferma sugli alunni disabili che pure saranno coinvolti ai sensi della lettera d) per cui sarebbe auspicabile qualche elemento informativo che sia idoneo ad assicurare l'assenza di oneri ulteriori rispetto al fabbisogno programmato.

In generale, va evidenziato però che all'avvio della sperimentazione non è associato alcun onere specifico relativamente alla dotazione (attrezzi ginnici etc.) delle istituzioni scolastiche, né alcun onere relativo al potenziamento delle infrastrutture (palestre etc.) nonché alla eventuale stipula di polizze assicurative integrative per gli alunni coinvolti in tali moduli formativi "sperimentali", tenuto conto che questi sono rivolti a studenti della scuola primaria⁵. A tale proposito la RT afferma che le disponibilità residue dal pagamento degli oneri di personale "saranno utilizzate per coprire le spese di funzionamento derivanti dal maggior tempo scuola". Tuttavia, si tratta di somme molto limitate, pari a circa 600.000 euro il primo anno, 1,06 milioni il secondo anno, 1,3 milioni il terzo e quarto anno. Sembra evidente che l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria non potrà comportare solo oneri di personale ma richiederà anche adeguamenti delle strutture e delle attrezzature che andrebbero puntualmente quantificati per le scuole che saranno coinvolte nella sperimentazione.

c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.Cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria del 27 febbraio 2019, n. 5.

⁵ Tutti gli istituti scolastici sono obbligati per legge a sottoscrivere una polizza infortuni Inail. Con tale copertura gli alunni in caso di infortunio avranno diritto all'indennizzo della menomazione dell'integrità psico-fisica subita (danno biologico). Tale protezione trova applicazione solo in un ambito ben preciso. Nello specifico, gli studenti sono assicurati per lo svolgimento delle seguenti attività:1. Esperienze tecnico-scientifiche (attività di laboratorio). 2.Esercitazioni pratiche e di lavoro: (attività di educazione fisica, uso di computer, laboratori di lingue con supporti audiovisivi ecc.).

Poi si segnala che la RT non fornisce il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, pur previsti ai sensi del comma 4 dell'articolo 17 della legge di contabilità, né i prospetti di computo degli effetti indotti conseguenti alla maggiore spesa prevista per l'incremento di organico in argomento con l'indicazione delle aliquote applicate.

Articolo 2 **(Copertura finanziaria)**

Il comma 1 - recante copertura finanziaria - prevede che, all'attuazione della delega legislativa, si provveda nel limite di una maggiore spesa non superiore a 3,34 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Il comma 2 stabilisce che alla copertura dei predetti oneri si provveda:

- quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nello stato di previsione del MEF - nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» e della missione «Fondi da ripartire» - allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di pertinenza del MIUR (lettera a);

- quanto a 2,86 milioni di euro per l'anno 2019, a 4,16 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2,16 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'art. 49, co. 2, D.L. n. 66 del 2014 - recante riaccertamento annuale della consistenza dei residui passivi iscritti nel bilancio dello Stato - iscritto nello stato di previsione del MIUR (lettera b);

- quanto a 0,48 milioni di euro per l'anno 2019, a 0,84 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,84 milioni di euro per l'anno 2021 ed a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo - pari a 40 milioni di euro annui - per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui all'art. 1, co. 125, della legge sulla c.d. "Buona Scuola" n. 107 del 2015 (lettera c);

Il comma 3 prevede infine che il MEF sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT annessa al ddl A.C. 535 certifica che alla copertura degli oneri relativi all'avvio dell'inserimento della educazione motoria nella scuola primaria e dell'infanzia, si provvederà:

- quanto a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai sensi della legge n. 205 del 2017, il predetto accantonamento ammonta a 5.000.000 nel 2020, nonché, in proiezione, negli anni successivi;
- quanto a 2,86 milioni di euro nel 2019, 4,16 milioni di euro nel 2020 e 2,16 milioni di euro nel 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 49, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014. A legislazione vigente, detto fondo risulta capiente;
- quanto a 0,48 milioni di euro nel 2019, 0,84 milioni di euro nel 2020, 2,84 milioni di euro nel 2021 e 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, mediante riduzione del fondo per l'attuazione del piano nazionale di formazione previsto dalla legge n. 107 del 2015 (La Buona scuola).

Sottolinea poi che i principi ai quali dovrà conformarsi la delega, prevedono che le predette risorse siano destinate a una sperimentazione didattica, che interesserà, pertanto, solo alcune istituzioni scolastiche. Qualora la sperimentazione sia valutata favorevolmente e purché siano reperite ulteriori risorse, si potrà estendere il nuovo modello didattico a tutte le istituzioni scolastiche.

Al riguardo, in merito al comma 1, per i profili di "copertura", va innanzitutto evidenziato che per effetto di una modifica intervenuta nel corso dell'esame in prima lettura, l'articolo 1, comma 1, lettera c) è stato riformulato, ivi stabilendosi che il dimensionamento dell'organico degli insegnanti di educazione motoria dovrà comunque essere predisposto in considerazione del limite delle risorse stanziato.

Ciò premesso, posto che l'autorizzazione ivi indicata per il 2019 e dal 2020 è comunque chiaramente prefigurata come tetto massimo di spesa e congrua rispetto agli oneri considerati in relazione al comma 1, non ci sono osservazioni.

In merito al comma 2, recante alle lettere a)-c) l'indicazione delle autorizzazioni di spesa per cui si dispone una riduzione dello stanziamento a fronte dei nuovi e maggiori oneri di cui al comma 1, andrebbe confermata l'esistenza delle disponibilità a valere dei capitoli corrispondenti relativamente agli stanziamenti previsti in bilancio per il 2019 e dal 2020, libere da impegni già perfezionati o in corso di perfezionamento, nonché l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte degli interventi eventualmente già programmati⁶.

In particolare, andrebbero richieste specifiche delucidazioni in merito al capitolo di bilancio relativo all'autorizzazione legislativa di spesa di cui al comma 125 della legge n. 107/2015, per cui ai sensi della lettera c) della norma in esame si dispone la riduzione di 0,48 milioni di euro per l'anno 2019, di 0,84 milioni di euro per l'anno 2020, di 2,84 milioni di euro per l'anno 2021 ed di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022⁷.

Sul comma 3, non ci sono osservazioni.

⁶ Il fondo speciale di parte corrente del MIUR presentava nella legge di bilancio 2019 disponibilità pari a 11,18 milioni di euro nel 2019, 10,95 milioni di euro nel 2020 e 14,55 milioni di euro nel 2021. Il capitolo relativo allo stanziamento delle risorse relative al riaccertamento dei residui passivi è il capitolo 1295 dello stato di previsione del MIUR che presenta disponibilità pari a 2,87 milioni di euro nel 2019, 4,16 nel 2020 e 2,16 nel 2021.

⁷ Dovrebbe trattarsi del capitolo 2173, p.g. 2 e 6, dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Mar 2019 [Nota di lettura n. 65](#)
A.S. 1018-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni"
- Apr 2019 [Nota di lettura n. 66](#)
A.S. 1165: "Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea"
- " [Nota di lettura n. 67](#)
A.S. 1122: "Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione"
- " [Elementi di documentazione n. 4](#)
Il bilancio dello Stato 2019-2021. Una analisi delle spese per missioni e programmi.
- " [Nota di lettura n. 68](#)
Emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo (**Atto del Governo n. 76**)
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 7](#)
Documento di economia e finanza 2019 (**Doc. LVII, n. 2**)
- " [Nota di lettura n. 69](#)
A.S. 1152: "Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare"
- " [Nota di lettura n. 70](#)
A.S. 1249: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Mag 2019 [Nota di lettura n. 71](#)
A.S. 1248: " Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"
- " [Nota di lettura n. 72](#)
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (**Atto del Governo n. 79**)
- " [Nota di lettura n.73](#)
A.S. 902-B: "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo"
- " [Nota breve n. 7](#)
Le previsioni economiche di primavera 2019 della Commissione europea
- " [Documento di base n. 58](#)
La decisione di bilancio per il triennio 2019-2021
- Giu 2019 [Nota di lettura n. 74](#)
A.S. 1315: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>